



CODICE DI COMPORTAMENTO

Per il personale coinvolto nelle attività di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale

Rev. 04 del 19/03/2021

Il presente **Codice di Comportamento** è stato elaborato per assicurare il rispetto delle regole di separazione funzionale che disciplinano le attività di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale – esercitate dalla società RetiPiù S.r.l. – attraverso la determinazione di uno standard di comportamento specifico che tutti i soggetti coinvolti nelle suddette attività sono tenuti ad osservare nello svolgimento delle proprie mansioni.

Sommario

1	INTRODUZIONE	3
1.1	La separazione funzionale nel settore energetico.....	3
1.2	RetiPiù S.r.l., verticalmente integrata nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale	3
1.3	Il Gestore Indipendente	3
1.4	Adozione del Codice di Comportamento	4
2	OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
2.1	Finalità e destinatari del Codice di Comportamento.....	4
2.2	Valore contrattuale del Codice di Comportamento	4
2.3	Osservanza del Codice Etico e del Modello 231.....	5
2.4	Diffusione, applicazione e aggiornamento del Codice di Comportamento.....	5
2.5	Impegni del Personale Coinvolto al rispetto del Codice di Comportamento	5
3	REGOLE DI COMPORTAMENTO	6
3.1	Principi generali.....	6
3.1.1	Criteri di condotta dei componenti del Gestore Indipendente	6
3.1.2	Divieto di sistemi incentivanti.....	6
3.2	Tutela della riservatezza	6
3.2.1	Riservatezza nella gestione di dati e informazioni	6
3.2.2	Riservatezza sulle informazioni aziendali relative alle attività di distribuzione di energia elettrica e del gas naturale.....	7
3.2.3	Durata ed estensione dell'obbligo di riservatezza	7
3.2.4	Accesso alle informazioni commercialmente sensibili	7
3.2.5	Applicazione delle norme di legge e regolamentari in materia di riservatezza dei dati.....	8
3.3	Rapporti con i fornitori e con le parti correlate.....	8
3.3.1	Contratti di approvvigionamento di beni e servizi.....	8
3.3.2	Rapporti contrattuali con le società del gruppo	8
4	MODALITA' DI ATTUAZIONE	9
4.1	Compiti di controllo e vigilanza del Gestore Indipendente.....	9
4.2	Comunicazione e formazione.....	9
4.3	Segnalazioni.....	9
4.4	Violazione del Codice di Comportamento.....	9

1 INTRODUZIONE

1.1 La separazione funzionale nel settore energetico

L'allora Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico¹, con la deliberazione 296/2015/R/com del 22 giugno, ha introdotto le *"Disposizioni in merito agli obblighi di separazione funzionale (unbundling) per i settori dell'energia elettrica e del gas"* (TIUF).

Con tale provvedimento, l'Autorità ha stabilito l'obbligo di separazione funzionale a carico dell'impresa verticalmente integrata - vale a dire l'impresa o il gruppo di imprese che, nel settore dell'energia elettrica o del gas, svolge almeno una attività in concessione (ad esempio, la distribuzione del gas naturale) e almeno una attività liberalizzata (ad esempio, la vendita del gas naturale) - recependo sostanzialmente il contenuto delle direttive comunitarie 2009/72/CE (per il settore elettrico) e 2009/73/CE (per il settore gas).

Carattere fondamentale della separazione funzionale risulta l'affidamento ad un Gestore Indipendente, nell'ambito di un'impresa verticalmente integrata, di ciascuna delle attività in concessione relative alla gestione di infrastrutture essenziali elencate nell'art. 4.1 del TIUF.

1.2 RetiPiù S.r.l., verticalmente integrata nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale

RetiPiù S.r.l. svolge le attività di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale.

La Società fa parte di un'impresa verticalmente integrata, il Gruppo A2A, nell'ambito della quale svolge attività regolate attinenti la gestione delle infrastrutture di rete e parco misuratori, vale a dire di infrastrutture essenziali per la liberalizzazione.

Specificatamente, nell'ambito del gruppo A2A, sono svolte le attività di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale (attività in concessione) mediante la società RetiPiù S.r.l., mentre altre società del gruppo si occupano delle attività di vendita dell'energia elettrica e del gas naturale, sia sul mercato libero che tutelato.

Per le ragioni esposte, RetiPiù S.r.l. è soggetta alle norme di separazione funzionale.

1.3 Il Gestore Indipendente

In conformità agli obblighi di separazione funzionale prescritti dal TIUF, all'interno della società è stato istituito un Gestore Indipendente con modalità "derogata" coincidente con una parte dei consiglieri di amministrazione dotati dei necessari requisiti di indipendenza e compatibilità al ruolo.

Il personale dirigenziale apicale, individuato nella figura del Direttore Generale da cui dipendono le attività di distribuzione, risulta ricompreso tra i componenti del Gestore Indipendente.

¹ Con l'attribuzione delle funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, l'Autorità ha assunto l'attuale denominazione Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

1.4 Adozione del Codice di Comportamento

La Deliberazione 296 del 2015 prevede che il Gestore Indipendente predisponga e aggiorni un Programma di Adempimenti contenente le misure per perseguire le finalità della separazione funzionale, ed in particolare per escludere comportamenti discriminatori, e per garantire che sia adeguatamente controllata l'osservanza del programma stesso.

Nell'ambito di tali misure, è necessario che il Gestore Indipendente definisca un Codice di Comportamento per il personale che, direttamente od indirettamente, svolge mansioni relative alle attività in separazione funzionale, coerentemente con le finalità di sviluppo della concorrenza di cui all'art. 3.1 del Testo Integrato.

Per tale ragione, il Gestore Indipendente di RetiPiù S.r.l. ha deliberato di adottare il presente Codice di Comportamento in aggiornamento del precedente.

2 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

2.1 Finalità e destinatari del Codice di Comportamento

Il presente Codice contiene le regole di comportamento finalizzate nel rispetto dei principi di economicità, redditività e della riservatezza dei dati aziendali a:

- promuovere lo sviluppo della concorrenza;
- garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
- impedire discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili;
- impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

Il Gestore Indipendente della Società ha predisposto il presente Codice di Comportamento tenendo in considerazione le suddette finalità della separazione funzionale ed, in particolare, l'obiettivo di favorire lo sviluppo della concorrenza e l'accesso al mercato, in condizioni di parità, da parte di tutti i potenziali operatori.

Il presente Codice di Comportamento individua i comportamenti che devono essere tenuti da parte dei componenti del Gestore Indipendente e di tutto il personale che direttamente svolge mansioni o prestazioni relative alle attività in separazione funzionale, compresi i dirigenti che operano sotto la direzione del Gestore Indipendente e che hanno responsabilità gestionali nelle attività separate (Personale Coinvolto).

Inoltre, il Codice di Comportamento è vincolante non solo nei confronti di tutti i dipendenti, ma altresì nei confronti di tutti i consulenti e di qualsiasi altra persona fisica che instauri, a qualsiasi titolo, un rapporto di collaborazione con la Società e/o con il Gestore Indipendente e che svolga mansioni nell'ambito delle attività di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica.

2.2 Valore contrattuale del Codice di Comportamento

Le regole del Codice di Comportamento devono considerarsi parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali del Personale Coinvolto nei confronti della Società e/o del Gestore Indipendente. L'osservanza dei contenuti del Codice di Comportamento da parte di tutti coloro che operano a servizio del Gestore Indipendente è di importanza fondamentale per garantire il rispetto degli obblighi di separazione funzionale imposti dall'Autorità, nonché per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Società.

L'accettazione del Codice di Comportamento da parte dei componenti del Gestore Indipendente dovrà avvenire mediante integrazione del loro contratto di lavoro (per il personale dirigenziale) o di mandato (per i consiglieri di amministrazione).

Il Personale Coinvolto accetterà espressamente il Codice di Comportamento in occasione della stipula o del rinnovo del contratto di lavoro, fermo restando che è comunque tenuto alla sua osservanza sin dal momento della sua entrata in vigore.

Tutto il Personale Coinvolto è tenuto a conoscere il Codice di Comportamento, a contribuire attivamente alla sua attuazione e a segnalarne, per quanto di competenza, carenze e inosservanze.

Il Gestore Indipendente si impegna a promuovere la conoscenza del Codice di Comportamento da parte di tutto il Personale Coinvolto, vigilando sull'osservanza e predisponendo adeguati strumenti di informazione e controllo.

2.3 Osservanza del Codice Etico e del Modello 231

La Società ha adottato un **Codice Etico** che definisce l'insieme dei valori di etica aziendale che la Società riconosce, accetta e condivide, nonché la responsabilità che la stessa e i propri collaboratori assumono nei rapporti interni ed esterni. Inoltre, ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 (**Modello 231**), che rappresenta un ulteriore presidio ai fini del rispetto delle normative vigenti e dell'esclusione della responsabilità della Società in caso di reati commessi da amministratori, dirigenti o dipendenti nell'interesse o a vantaggio della Società stessa.

L'osservanza del presente Codice di Comportamento integra e rafforza - non escludendo, quindi, né limitando in alcun modo - l'obbligo del Personale Coinvolto di rispettare le norme, i principi e i criteri di condotta contenuti nel Codice Etico e nel Modello 231.

2.4 Diffusione, applicazione e aggiornamento del Codice di Comportamento

Il Gestore Indipendente è impegnato, nei confronti di tutti coloro che sono coinvolti nell'applicazione del presente Codice a:

- assicurarne la tempestiva divulgazione, sia rendendolo disponibile a tutti, sia attuando adeguati programmi di formazione;
- assicurarne la periodica revisione ed aggiornamento al fine di adeguarlo all'evoluzione della normativa applicabile;
- predisporre appropriati strumenti di supporto per fornire chiarimenti in merito all'interpretazione e all'attuazione delle disposizioni del Codice di Comportamento;
- applicare il sistema sanzionatorio previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili in caso di accertate e rilevanti violazioni da parte del personale interessato;
- adottare adeguate procedure per la segnalazione, l'analisi e il trattamento di eventuali violazioni;
- assicurare la riservatezza sull'identità di chi segnala eventuali violazioni, fatti salvi gli obblighi di legge, e la sua tutela professionale;
- verificare periodicamente il rispetto e l'osservanza del Codice di Comportamento.

2.5 Impegni del Personale Coinvolto al rispetto del Codice di Comportamento

L'osservanza dei contenuti del Codice di Comportamento da parte di tutti coloro che operano a servizio del Gestore Indipendente è di importanza fondamentale per garantire il rispetto degli obblighi di separazione funzionale, nonché per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione del gruppo.

Tutto il Personale Coinvolto si impegna perciò a:

- agire e comportarsi in linea con quanto indicato nel Codice di Comportamento;
- segnalare al Gestore Indipendente le violazioni del Codice di Comportamento di cui ne venga a conoscenza;
- cooperare nella definizione e nel rispetto delle procedure interne, predisposte per dare attuazione al Codice di Comportamento;
- consultare il Gestore Indipendente in relazione alle parti del Codice di Comportamento sulle quali necessita di interpretazioni o di orientamento.

3 REGOLE DI COMPORTAMENTO

3.1 Principi generali

3.1.1 Criteri di condotta dei componenti del Gestore Indipendente

I componenti del Gestore Indipendente sono tenuti a rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Codice e garantire la loro osservanza da parte del Personale Coinvolto.

I componenti del Gestore Indipendente devono agire affinché la capogruppo eserciti i propri poteri di indirizzo e controllo nel rispetto delle finalità della separazione funzionale e dell'indipendenza del Gestore stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 13 del Testo Integrato di Unbundling Funzionali.

3.1.2 Divieto di sistemi incentivanti

E' fatto espresso divieto al Personale Coinvolto avente responsabilità gestionali dirette sui processi di business propri delle attività separate funzionalmente di accettare incentivi economici che ne possano compromettere l'indipendenza, connessi ad attività diverse da quelle amministrative dal Gestore Indipendente ed in contrasto con le finalità perseguite dalle regole di comportamento contenute nel presente Codice. Tale divieto non si applica nei confronti del Personale Coinvolto con mansioni gestionali inerenti processi di supporto e servizio (es. contabilità, servizi amministrativi, servizi generali, etc.) alle attività in regime di separazione funzionale.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, è vietata ogni forma di incentivazione o premio connessi all'andamento delle attività liberalizzate, in particolare nei confronti dell'attività di produzione nonché delle attività di vendita di energia e di gas svolte da altre società del gruppo.

3.2 Tutela della riservatezza

3.2.1 Riservatezza nella gestione di dati e informazioni

In linea generale, il Personale Coinvolto è tenuto a rispettare l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali acquisiti nel corso dello svolgimento del rapporto, ai sensi dell'art. 2105 del codice civile – che prevede l'obbligo di non divulgare notizie attinenti l'organizzazione aziendale e di non fare uso delle stesse in modo tale da recare pregiudizio all'azienda – e degli articoli 98 e 99 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, in base ai quali è vietato rivelare a terzi oppure acquisire o utilizzare le informazioni aziendali, comprese

quelle commerciali, qualora esse siano segrete, abbiano valore economico e siano sottoposte a misure adeguate allo scopo di mantenerle segrete.

Si considerano rientranti nei suddetti "dati" e "informazioni" le notizie rilevanti attinenti le attività svolte dalla società, i suoi beni ed il suo personale, acquisite durante lo svolgimento delle mansioni di competenza, ad eccezione delle informazioni che siano già di dominio pubblico o che vengano divulgate in virtù di obblighi previsti dalla normativa vigente.

3.2.2 Riservatezza sulle informazioni aziendali relative alle attività di distribuzione di energia elettrica e del gas naturale

L'obbligo di riservatezza riguarda, in particolare, sia le informazioni considerate propriamente commercialmente sensibili che le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività separate funzionalmente relative alla gestione ed allo sviluppo delle infrastrutture.

Il Gestore Indipendente individua e definisce entrambe le categorie di informazioni relative allo svolgimento delle attività di distribuzione sulle quali occorre mantenere la riservatezza, dandone debita comunicazione al Personale Coinvolto.

Scopo dell'obbligo di riservatezza è di evitare da parte del Personale Coinvolto un uso abusivo delle informazioni di cui è venuto a conoscenza nell'ambito della fornitura o della negoziazione dell'accesso alla rete di distribuzione. Tali informazioni non devono essere utilizzate per favorire commercialmente alcuni operatori a scapito di altri, con particolare ma non esclusivo riferimento alle imprese commerciali appartenenti all'impresa verticalmente integrata.

3.2.3 Durata ed estensione dell'obbligo di riservatezza

L'obbligo di riservatezza dovrà essere rispettato dal Personale Coinvolto sia nel corso del rapporto di lavoro, sia dopo la sua cessazione - da qualunque causa essa sia determinata - anche in caso di trasferimento a società partecipate, collegate, controllanti e/o controllate ovvero in caso di cambiamento delle mansioni affidate nell'ambito della società.

In particolare, all'obbligo di riservatezza, per quanto eccedente i normali vincoli derivanti dagli articoli 2105 del codice civile e dagli articoli 98-99 del d.lgs. n. 30/2005, si applicano, in conformità alla normativa vigente, le seguenti condizioni:

- il vincolo derivante dal patto di riservatezza ha validità per il periodo di 2 (due) anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione con la società, comunque sia avvenuta la cessazione;
- l'obbligo di riservatezza avrà validità nei confronti di qualsiasi impresa operante in Italia, direttamente o indirettamente, nel settore dell'energia o delle *utilities* ovvero in settori ad essi collegati o connessi;
- l'obbligo è efficace su tutto il territorio italiano.

3.2.4 Accesso alle informazioni commercialmente sensibili

Il Gestore Indipendente limita l'accesso alle seguenti tipologie di informazioni che concernono lo svolgimento delle attività di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale:

- informazioni commercialmente sensibili acquisite nello svolgimento delle attività svolte in regime di separazione funzionale, in particolare da parte di soggetti che operano sotto la sua direzione. Per "informazioni commercialmente sensibili" si intendono dati o informazioni aventi rilevanza per finalità commerciali la cui divulgazione, secondo criteri discriminatori, è idonea ad alterare la concorrenza e la competizione tra gli operatori;

- informazioni diverse da quelle commercialmente sensibili relative alla gestione ed allo sviluppo delle infrastrutture. Per questa tipologia di informazioni, il Gestore Indipendente adotterà adeguati sistemi di tracciabilità per consentirne l'accesso da parte dei soggetti all'uopo autorizzati.

3.2.5 Applicazione delle norme di legge e regolamentari in materia di riservatezza dei dati

Le regole di comportamento previste dal presente Codice non escludono né limitano l'obbligo del Personale Coinvolto di osservare gli obblighi previsti dalla normativa vigente, in particolare dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in materia di trattamento e protezione dei dati personali.

3.3 Rapporti con i fornitori e con le parti correlate

3.3.1 Contratti di approvvigionamento di beni e servizi

Il Gestore Indipendente è tenuto a vigilare che i soggetti terzi e tra loro anche le eventuali "parti correlate" che forniscono beni o servizi a favore delle attività svolte in regime di separazione funzionale garantiscano la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono in possesso durante l'esecuzione della fornitura.

Pertanto, nei contratti di approvvigionamento di beni e servizi, in particolare in quelli con le parti correlate, il Personale Coinvolto è tenuto ad includere le clausole che vincolano i fornitori:

- alla riservatezza sulle informazioni relative alle attività oggetto di separazione funzionale;
- al rispetto formale e sostanziale delle finalità della separazione funzionale disciplinata dal Testo Integrato di Unbundling Funzionale.

Per parte correlata si intende qualsiasi soggetto o ente rientrante nella definizione di cui al principio contabile internazionale (IAS) n. 24, comprese le società controllate, controllanti o collegate alla società.

3.3.2 Rapporti contrattuali con le società del gruppo

Nell'ambito dei rapporti contrattuali con le società dell'impresa verticalmente integrata, indipendentemente dal prezzo effettivamente pagato, la valorizzazione delle cessioni di beni e le prestazioni di servizio deve avvenire in base al principio del prezzo di libera concorrenza tra le parti o di valore normale, vale a dire il principio del prezzo che sarebbe stato concordato tra imprese indipendenti per operazioni identiche o similari a condizioni similari o identiche nel libero mercato.

I contratti di servizio stipulati tra RetiPiù S.r.l. e le altre società dell'impresa verticalmente integrata devono essere predisposti in modo da regolamentare in dettaglio natura, modalità di fruizione e prezzi interni utilizzati per le operazioni.

Il Gestore Indipendente è tenuto a conservare, per almeno 10 (dieci) anni, una copia dei contratti di servizio stipulati unitamente:

- alla documentazione che evidenzia le modalità di calcolo dei prezzi unitari di trasferimento utilizzati per le operazioni;
- alle rilevazioni a consuntivo del numero e delle quantità di operazioni registrate nel corso di ogni esercizio.

4 MODALITA' DI ATTUAZIONE

4.1 Compiti di controllo e vigilanza del Gestore Indipendente

Il Gestore Indipendente assicura che le attività che amministra siano gestite secondo criteri di efficienza, economicità, neutralità e non discriminazione.

Il Gestore Indipendente ha il compito di vigilare sull'attuazione e sul rispetto del presente Codice.

In particolare, il Gestore Indipendente:

- assume decisioni in materia di violazioni del Codice di Comportamento, riferendo, se del caso, alla competente funzione della società per l'adozione dei provvedimenti di competenza di quest'ultima;
- provvede alla revisione periodica del Codice di Comportamento e dei suoi meccanismi di attuazione.

4.2 Comunicazione e formazione

Il Codice di Comportamento è portato a conoscenza del Personale Coinvolto mediante apposite attività di comunicazione ed informazione.

Ad integrazione dell'attività informativa di cui sopra ed allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice di Comportamento da parte di tutto il Personale Coinvolto, il Gestore Indipendente predispone e realizza attività di formazione dirette a favorire la conoscenza dei principi e delle regole in esso contenuti.

4.3 Segnalazioni

Le persone che sono soggette al rispetto del Codice di Comportamento sono tenute a segnalare al Gestore Indipendente, per iscritto e in forma non anonima, ogni eventuale violazione del Codice di cui siano venute a conoscenza. Il Gestore Indipendente provvede a verificare la fondatezza delle segnalazioni ricevute.

Il Gestore Indipendente agisce in modo da tutelare gli autori delle segnalazioni da eventuali forme di penalizzazione o discriminazione. E' altresì assicurata la riservatezza dell'identità dell'autore della segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge.

4.4 Violazione del Codice di Comportamento

La violazione delle norme del presente Codice costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dal Personale Coinvolto nei confronti della società e può comportare l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. L'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti del Personale Coinvolto avverrà nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e dai CCNL applicati al personale interessato.

Nei confronti di fornitori, consulenti e collaboratori esterni alla società e al Gestore Indipendente trovano applicazione le sanzioni stabilite nei rispettivi contratti di servizio.

E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto della società di agire nei confronti del responsabile della violazione per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della stessa.